



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 5 (Codice penale militare di guerra)

Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità

Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e assoluta necessità lo richiedano, può, con decreto Reale, ordinarsi l'applicazione, anche in tempo di pace, della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato, o in una o più parti di esso.

Nel caso previsto dal comma precedente, il territorio, relativamente al quale è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra, è equiparato, agli effetti dell'applicazione stessa, al territorio in stato di guerra.

La disposizione del comma precedente si osserva anche in ogni altro caso, in cui, a norma di questo codice, è disposta l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione a luoghi che non sono in stato di guerra.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Primo — Della legge penale militare di guerra e della sua applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-5-applicazione-della-legge-penale-militare-di-guerra-in-caso-di-urgente/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it